



Pensioni, stabiliti i criteri per fissare i nuovi importi per il 2016

Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2015 ha stabilito che il tasso provvisorio di rivalutazione al costo della vita (perequazione) delle pensioni per il 2016 sia zero, mentre quello definitivo riferito al 2015 sia dello 0,2% invece del provvisorio 0,3%, percentuale applicata all'importo delle pensioni percepite nel corso dell'anno appena trascorso.

A seguito di queste disposizioni non solo non ci sarebbe stato alcun aumento delle pensioni nel 2016, ma le pensio-

ni sarebbero leggermente diminuite per effetto dell'applicazione della differenza, pari allo 0,1%, con il conseguente conguaglio negativo su quanto percepito nel 2015.

Invece la legge di stabilità 2016, su pressione delle organizzazioni sindacali, ha previsto: a) l'indicizzazione delle pensioni non può, in ogni caso, essere inferiore a zero e di conseguenza gli importi di pensione non possono diminuire; b) il conguaglio negativo dovuto al fatto che per tutto il 2015 si è percepito lo 0,1% in

più di quanto dovuto, viene rimandato al 2017. Pertanto ha, in parte, annullato quanto previsto dal decreto del 19 novembre 2015. In base alle nuove disposizioni da gennaio 2016 le pensioni sono state così corrisposte:

A) pensionati (sono circa il 70%) il cui importo a fine 2011 era inferiore a tre volte il minimo pari a circa 1.400 euro lordi al mese e per effetto di questo importo hanno regolarmente percepito ogni anno l'aumento dovuto alla perequazione, senza subire negli an-

ni 2012 e 2013 il blocco degli aumenti. Questi soggetti il cui importo di pensione nel 2015 era inferiore a 1.505,67 euro lordi al mese, per il 2016 non avranno nessun aumento della pensione rispetto all'importo percepito nello scorso anno. Come esempio indichiamo le pensioni integrate al trattamento minimo che mantengono lo stesso importo del 2015, cioè 501,89 euro al mese per tredici mensilità. L'assegno sociale rimane a 448,07 euro;

B) pensionati le cui pensioni nel 2011 erano comprese

tra tre e sei volte il minimo e di conseguenza hanno subito il blocco della perequazione per il 2012 e 2013 hanno piccoli aumenti. Questo è dovuto al complesso meccanismo previsto dal decreto legislativo che ha preso atto della sentenza della Corte Costituzionale che aveva reso incostituzionale il blocco della perequazione, la cui applicazione, è opportuno precisare, ha fatto in modo che fosse restituito solo in minima parte quanto non corrisposto con il blocco. Gli aumenti derivano dal fatto che, per effet-

to del blocco, negli anni 2014 e 2015 la perequazione era stata applicata su degli importi più bassi. Computare con esattezza la rivalutazione dovuta è molto complesso e pertanto è opportuno attendere le (eventuali) comunicazioni dagli enti erogatori. Le pensioni interessate sono quelle il cui importo nel 2015 era compreso tra i 1.505,67 e i 3.011,34 euro lordi mensili. Per le pensioni superiori a sei volte il minimo (3.011,35 euro) non viene riconosciuto nessun aumento.

Angelo Vivenza